

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4703 del 16/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale SILVANI MAICOL con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Crocedevoli - Trappole di Sopra n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per fabbricato al servizio del personale addetto alle mansioni lavorative nella stalla sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Crocedevoli - Trappole di Sopra n. 49
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4938 del 16/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale SILVANI MAICOL con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Crocedevoli - Trappole di Sopra n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per fabbricato al servizio del personale addetto alle mansioni lavorative nella stalla sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Crocedevoli - Trappole di Sopra n. 49

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa e, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa e DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/0/2022, acquisita al Prot. Unione 28409 e da Arpa e al PG/2022/135888 del 17/08/2022, dall'**Impresa Individuale SILVANI MAICOL** nella persona di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Crocedevoli - Trappole di Sopra n. 49, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per fabbricato al servizio del personale addetto alle mansioni lavorative nella stalla sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Crocedevoli - Trappole di Sopra n. 49, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo;

- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico per progetto di ampliamento di stalla bovini e di trasformazioni interne, esterne di fabbricati agricoli in loc. "trappole di sopra" e realizzazione di drenaggi in LOCALITA' TRAPPOLE DI SOPRA (47021) – BAGNO DI ROMAGNA, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 29698 del 24/08/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/138841, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che nel corso della Conferenza di servizi svoltasi in data 26/08/2022 in modalità sincrona sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 06/09/2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 31470 e da Arpae al PG/2022/146698;

Atteso che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 10668 del 23/08/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/138841, viene comunicato quanto segue: *"(...) si comunica che si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Dott. Ing. (...) in data 18/06/2022, con la quale si attesta che l'attività esistente di allevamento bovino non induce aumenti significativi del flusso di traffico presente nell'area e la rumorosità conseguente alla presenza dell'attività in esame rispetterà i limiti assoluti di immissione nonché i limiti d'immissione differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e quindi, nel caso specifico, la Classe III – Aree di tipo misto del Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Bagno di Romagna (Allegato al RUE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009). Si dichiara anche che la stessa attività non è soggetta pertanto alla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto attualmente le sorgenti sonore analizzate non saranno tali da poter indurre inquinamento acustico presso i ricettori maggiormente vicini."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo: Atto Prot. Com.le 32357 del 13/09/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/150126, a firma del Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale SILVANI MAICOL, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale SILVANI MAICOL** (P.IVA 04224680407) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Crocedevoli - Trappole di Sopra n. 49, per fabbricato al servizio del personale addetto alle mansioni lavorative nella stalla sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Crocedevoli - Trappole di Sopra n. 49.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

PREMESSA

VISTA:

- la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta in data 17/08/2022, registrata al prot. n. 10448, inoltrata tramite il SUAP da persona incaricata ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa agricola SILVANI MAICOL, con sede in via Crocedevoli – Trappole di Sopra n. 49, 47021 Bagno di Romagna (FC) - P.IVA 04224680407, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei servizi igienici del fabbricato (individuato come fabbricato 3) al servizio del personale addetto alle mansioni lavorative nella stalle ubicati in via Crocedevoli – Trappole di Sopra n. 49, 47021 Bagno di Romagna (FC), Foglio n. 34 part. 154, 155, 220, 231;
- le tavole allegate alla domanda di autorizzazione unica ambientale;
- il parere favorevole di Arpa prot. SINADOC n. 29440/2022 del 08/09/2022 al rilascio di autorizzazione allo scarico;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- l'art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l'art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;
- Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03;

VISTO

il vigente "Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi art. 9 comma 7;

VERIFICATO CHE

- Lo scarico di che trattasi è relativo ad acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06 "parte terza" e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03.
- La fossa Imhoff, è di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 200 per abitante equivalente.

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Impresa Individuale SILVANI MAICOL
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Loc. Crocedevoli – Trappole di Sopra n. 49 Foglio n. 34 part. 154, 155, 220, 231
DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO	fabbricato al servizio del personale aziendale addetto alle mansioni lavorative nella stalla
CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
POTENZIALITA' DELL'INSEDIAMENTO	1 A.E.
RECETTORE DELLO SCARICO	Strati superficiali del suolo
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	- fossa Imhoff da n. 5 ab. Equiv (sed. 496 lt – dig. 1141 lt) - subirrigazione da ml. 20

PRESCRIZIONI

- 1) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 2) Dovrà essere garantita la buona funzionalità della rete di sub-irrigazione, monitorando l'area e controllando che non si verifichino fenomeni di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni cattivi odori, ecc. onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 3) La fossa Imhoff dovrà essere svuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale.
- 4) I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.
- 5) La fossa Imhoff e il pozzetto a cacciata posto a monte della condotta disperdente, devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) La sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante, in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire l'ingresso di acque meteoriche nella rete disperdente.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa e di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) Resta fermo che ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.
- 9) La planimetria delle rete fognaria, vidimata dall'Autorità competente ed allegata al presente atto quale parte integrante, dovrà conservata presso l'insediamento per essere esibita su richiesta degli organi di controllo.

Il Comune potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente parere e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

La presente autorizzazione è valida solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.